



Comune di Lucignano

(Provincia di Arezzo)

Provvedimento n. 14 del 13/06/2026

OGGETTO: Nomina Assessori Comunali e Vice Sindaco

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 e 25 giugno 2026 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i seguenti articoli:

Articolo 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta

[...] 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. [...]

Articolo 47 - Composizione delle giunte

[...] 1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.

2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. [...]

Articolo 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. (Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»;



Comune di Lucignano

(Provincia di Arezzo)

Articolo 78 Doveri e condizione giuridica

[...] 3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. [...]

5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. [...];

VISTO lo Statuto Comunale, ed in particolare gli art. 23, 26, 29, 30, 31, 32, 33;

DATO ATTO che in base agli art. 23 e 26 dello Statuto:

- art. 23 comma 1: il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori;
- art. 26 comma 3: il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio;

VISTO più in generale il Titolo III, Capo II, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme integrative quali il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, il D. Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e il D. Lgs. 8 marzo 2013, n. 39;

VISTO l'art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che dispone che nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento con arrotondamento aritmetico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 48 TUEL ove si prevede che "la Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali";

DATO ATTO dell'insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità, ineleggibilità e inconferibilità ai sensi della normativa vigente;

NOMINA

Assessori del Comune di Lucignano con delega alle funzioni come sotto indicate:

- **STEFANO CRESTI** – C.F. OMISSIS – nato il 07/04/1980 a FOIANO DELLA CHIANA e residente in LUCIGNANO – OMISSIS , con delega alle seguenti funzioni: **Cultura e Tradizioni, Turismo e Promozione del Territorio.**

All'Assessore **STEFANO CRESTI** viene inoltre conferito l'incarico di "**Vicesindaco**", con tutti i poteri e competenze stabilite per questo incarico dalla legge e dallo Statuto comunale.



Comune di Lucignano

(Provincia di Arezzo)

- **ELENA CRESTI** – C.F. OMISSIS – nata il 1/5/1979 a SINALUNGA e residente in LUCIGNANO – OMISSIS, con delega alle seguenti funzioni: **Politiche Abitative, Scuola, Sociale e Sport.**

- **MICHELA FRASCONI** – C.F. OMISSIS – nata il 28/1/1972 a MASSA MARITTIMA e residente in LUCIGNANO – OMISSIS, con delega alle seguenti funzioni: **Bilancio, Tributi e Aziende Partecipate.**

- **FEDERICO MENCHETTI** – C.F. OMISSIS – nato il 25/12/1986 a SINALUNGA e residente in LUCIGNANO – OMISSIS, con delega alle seguenti funzioni: **Manutenzioni, Ambiente e Consorzi Stradali.**

DISPONE

Ciascun Assessore sottoscriverà copia del presente atto, per accettazione dell'incarico e della delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi.

Copia del presente atto sarà inoltre inviata al sig. Segretario e ai Responsabili di Area del Comune per doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza.

Del presente atto sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta.

Il presente atto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, espressa designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata dal sottoscritto. Il trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di *privacy* (Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonché delle varie norme di settore.

IL SINDACO
Juri Sicuranza